

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
346/2012/R/GAS**

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI
MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'EMERGENZA GAS
RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2012**

Mercato di incidenza: energia elettrica

2 agosto 2012

Premessa

Con il presente documento, che si inserisce nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 31/2012/R/eel, l'Autorità sottopone a consultazione i criteri per la determinazione del corrispettivo per la remunerazione delle centrali termoelettriche il cui utilizzo è stato massimizzato durante l'emergenza gas dello scorso febbraio, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Il documento, che contiene una proposta di testo normativo, si sofferma, in particolare, sui profili connessi alla definizione di costo variabile riconosciuto, rilevante per la valorizzazione delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento da parte di Terna S.p.A. con riferimento alle unità delle centrali sopra menzionate, nonché sulle modalità per il riconoscimento del corrispettivo di remunerazione.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **10 settembre 2010**, termine di chiusura della presente consultazione.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti ad indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazione e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Mercati elettrici all'ingrosso
Piazza Cavour, n. 5 – 20121 Milano
tel. 02.65565.284/211
fax 02.65565.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1 Introduzione

Lo scorso 6 febbraio, a causa dell'incremento dei consumi nazionali di gas naturale - connesso al perdurare delle avverse condizioni climatiche registrate in Italia - e della contestuale riduzione nell'approvvigionamento del medesimo combustibile, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato indirizzi finalizzati a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e a garantire la sicurezza delle forniture alle famiglie e alle imprese.

Ai sensi dell'Atto di indirizzo del Ministro (di seguito: Atto di indirizzo), Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ha adottato le misure necessarie per massimizzare l'uso di centrali termoelettriche non alimentate a gas naturale (di seguito: impianti interessati), assimilandole, ai fini del dispacciamento, alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, a decorrere dal 7 febbraio 2012 e per l'intero periodo di emergenza.

L'Atto di indirizzo prevede, inoltre, che l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti dagli utenti del dispacciamento che dispongono degli impianti interessati.

Con la deliberazione 7 febbraio 2012, 31/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 31/2012/R/eel), l'Autorità ha definito i criteri per la presentazione delle offerte sul mercato elettrico da parte degli utenti del dispacciamento durante il periodo di emergenza, con riferimento agli impianti interessati. Ai sensi della citata deliberazione, detti utenti hanno formulato offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) per gli impianti interessati nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna, presentando, in particolare, offerte di vendita a un prezzo pari a zero od offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, per quantità coerenti con l'obiettivo dell'Atto di indirizzo.

La deliberazione 31/2012/R/eel ha altresì avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri per la determinazione dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti per gli impianti interessati. A tal fine, la menzionata deliberazione stabilisce che - con gli opportuni adattamenti - siano estesi a detti impianti i criteri previsti dalla normativa vigente in tema di corrispettivi per le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 64 dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06); vale a dire i criteri applicabili alle unità essenziali in regime ordinario.

Lo scorso 5 luglio, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 31/2012/R/eel, l'Autorità ha adottato la deliberazione 283/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 283/2012/R/eel). Quest'ultima, da un lato, estende alle unità degli impianti interessati - limitatamente alle quantità movimentate per rispondere alle esigenze connesse all'emergenza - il medesimo criterio di valorizzazione delle offerte accettate nel MSD previsto nel caso delle quantità indispensabili richieste sul medesimo mercato da Terna alle unità essenziali in regime ordinario. Tale criterio consiste nell'attribuire alle suddette offerte un prezzo pari, in ciascun periodo rilevante, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto all'unità considerata e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione dell'unità medesima.

Dall'altro lato, la deliberazione 283/2012/R/eel stabilisce che, in attesa che siano definiti i criteri per il calcolo dei costi relativi alle unità degli impianti interessati, Terna riconosca, in acconto, le partite economiche attinenti alle movimentazioni sul MSD, legate all'emergenza, entro il mese di luglio 2012, valorizzando transitoriamente le offerte accettate in vendita e in acquisto al prezzo dell'energia elettrica venduta nel MGP nella zona in cui è localizzato l'impianto considerato. Il riconoscimento di un acconto del corrispettivo di remunerazione è finalizzato a rendere agli utenti del dispacciamento meno gravosa l'esposizione finanziaria conseguente all'esercizio degli impianti interessati nel periodo d'emergenza.

Con il presente documento, che si inserisce nell'alveo del procedimento di cui alla deliberazione 31/2012/R/eel, l'Autorità sottopone a consultazione i criteri per la determinazione del corrispettivo per la remunerazione delle unità degli impianti interessati, precisando, in particolare, i profili connessi al calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la valorizzazione delle offerte accettate sul MSD da parte di Terna con riferimento alle unità medesime.

2 Proposta

Di seguito è riportata la proposta dell'Autorità in merito ai criteri per la determinazione del corrispettivo di remunerazione da riconoscere agli utenti del dispacciamento titolari di unità termoelettriche che sono state oggetto delle misure emergenziali disposte dal Ministro dello Sviluppo Economico lo scorso mese di febbraio.

“Articolo 1 Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **unità interessate** sono le unità termoelettriche non alimentate a gas naturale il cui utilizzo è stato massimizzato nel periodo di emergenza mediante l'implementazione delle misure previste dall'Atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2012;
- **unità interessate addizionali** sono le unità interessate diverse da quelle già essenziali;
- **unità interessate già essenziali** sono le unità interessate che, alla data di emanazione dell'Atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2012, risultavano già incluse nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2012, di cui al comma 63.1 della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06;
- **periodo di emergenza** è il periodo compreso tra le ore 00:00 del 7 febbraio 2012 e le ore 24:00 del 15 febbraio 2012;

*

- **decreto legislativo 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato;
- **Atto di indirizzo** è l'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2012;
- **deliberazione 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato;
- **deliberazione 31/2012/R/eel** è la deliberazione 7 febbraio 2012, n. 31/2012/R/eel;
- **deliberazione 283/2012/R/eel** è la deliberazione 5 luglio 2012, n. 283/2012/R/eel.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri per la determinazione del corrispettivo per la remunerazione delle unità interessate addizionali, limitatamente alle movimentazioni effettuate nel periodo di emergenza ai sensi del combinato disposto dell'Atto di indirizzo e della deliberazione 31/2012/R/eel.
- 2.2 Nel caso delle unità interessate già essenziali soggette alla disciplina di cui agli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06, le disposizioni della disciplina medesima sono estese alle movimentazioni effettuate nel periodo di emergenza ai sensi del combinato disposto dell'Atto di indirizzo e della deliberazione 31/2012/R/eel.

Articolo 3

Corrispettivo per la remunerazione delle unità interessate addizionali

- 3.1 Il corrispettivo C per la remunerazione delle n unità interessate addizionali dell'impianto z è pari a:

$$C = \sum_{i=1}^n (OEV_i - OEA_i - ACC_i) + CFI_z$$

dove

- OEV_i è il valore, espresso in euro, delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, limitatamente alle quantità movimentate nel periodo di emergenza ai sensi del combinato disposto dell'Atto di indirizzo e della deliberazione 31/2012/R/eel;
- OEA_i è il valore, espresso in euro, delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, limitatamente alle quantità movimentate nel periodo di emergenza ai sensi del combinato disposto dell'Atto di indirizzo e della deliberazione 31/2012/R/eel;
- ACC_i è l'importo, espresso in euro, dell'acconto riconosciuto per ciascuna unità interessata i -ma ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 283/2012/R/eel;
- CFI_z è pari alla somma degli eventuali costi fissi incrementali, espressi in euro, di cui all'articolo 5 del presente provvedimento e relativi all'impianto z .

3.2 I parametri $OEVi$ e $OEAi$ sono valorizzati applicando il criterio indicato all'articolo 1 della deliberazione 283/2012/R/eel. Il costo variabile riconosciuto, di cui al medesimo articolo, relativo a ciascuna unità interessata addizionale, è determinato secondo i criteri descritti all'articolo 4.

Articolo 4

Costo variabile riconosciuto

4.1 Il costo variabile riconosciuto per la valorizzazione dei parametri $OEVi$ e $OEAi$, di cui al comma 3.1, è determinato applicando le disposizioni della deliberazione 111/06 di cui alle successive lettere da a) a m) del presente comma, come di seguito modificate ed integrate:

- a) 64.11, attribuendo alla componente di cui alla lettera e) del comma medesimo un valore pari a 10 euro/MWh;
- b) 64.12;
- c) 64.13 e 64.20, utilizzando i dati consuntivi relativi all'intero anno 2011;
- d) 64.14, 64.16, lettere da b) a f), 64.16.1 e 64.16.2;
- e) 64.17.1;
- f) 64.18 (64.18.1, 64.18.2 e 64.18.3 esclusi), applicando le percentuali previste per l'anno 2012 dal comma 77.6, lettera i);
- g) 64.19, applicando il valore del parametro P_{EUA} riferito al mese di febbraio 2012;
- h) 64.19.1, prorogando il termine di cui alla lettera c) del medesimo comma al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento, e 64.19.2;
- i) 64.21, applicando, ai fini della determinazione del valore standard, i prezzi dei certificati verdi utilizzabili per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 e scambiati durante il mese di febbraio 2012;
- j) 64.22, applicando gli standard che, con la deliberazione 30 settembre 2011, ARG/elt 129/11, l'Autorità ha approvato per l'anno 2012 con riferimento alle categorie tecnologia-combustibile di cui al combinato disposto dei commi 77.3 e 77.7;
- k) 64.23, utilizzando i consumi effettivi comunicati a Terna ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08; a questo fine, se i dati rilevanti sui consumi effettivi comunicati ai sensi della citata deliberazione presentano una granularità temporale inferiore alla granularità del periodo rilevante (es. giornaliera o settimanale), si ipotizza che il consumo effettivo dei combustibili sia stato distribuito uniformemente nei periodi rilevanti dell'arco temporale cui si riferisce la comunicazione;
- l) 64.32;
- m) 77.6, lettere a), b), e), f), g) e k), adottando, ai fini della valorizzazione standard, di cui al comma 64.12, punto b.1) (materia prima), del carbone subbituminoso, le quotazioni del prodotto *Platts Daily Physical Coal Trading 90-Day FOB Kalimantan (5,000 kcal/kg)*.

Articolo 5
Costi fissi incrementali

5.1 I costi fissi incrementali includono i costi fissi che presentino contestualmente le seguenti caratteristiche:

- a) abbiano natura operativa (esclusi in ogni caso gli ammortamenti);
- b) siano direttamente riconducibili alle unità interessate addizionali;
- c) il relativo importo sarebbe stato pari a zero se non fossero state adottate le misure previste dall'Atto di indirizzo.

Articolo 6
*Modalità di determinazione dei valori di
alcune componenti del costo variabile riconosciuto e
dei costi fissi incrementali*

6.1 Dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, Terna si rende disponibile a fornire le seguenti informazioni su ciascuna unità interessata addizionale al relativo utente del dispacciamento:

- a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione, individuata in base ai dati di cui dispone Terna in relazione all'anno 2011;
- b) il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della stessa deliberazione e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06; in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione.

Ciascun utente del dispacciamento ha titolo a ricevere da Terna le informazioni sopra richiamate esclusivamente se riferite a unità che sono nella disponibilità dell'utente medesimo.

6.2 Entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ciascun utente del dispacciamento che dispone di unità interessate addizionali:

- a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità medesime nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
- b) con riferimento a una o più unità interessate addizionali nella propria disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- c) comunica a Terna, rispetto al mese di febbraio 2012 e per ciascuna unità interessata addizionale, la produzione soggetta all'obbligo dei certificati

verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, e, al netto degli autoconsumi di produzione, la produzione di energia elettrica;

- d) per ciascun impianto che include una o più unità interessate addizionali, presenta all'Autorità istanza di riconoscimento dei costi fissi incrementali di cui all'articolo 5, fornendo a corredo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili circa il rispetto dei requisiti di cui al comma 5.1.

L'eventuale comunicazione di dati tecnico-economici da parte dell'utente del dispacciamento è soggetta, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui ai commi da 65.23 a 65.25 della deliberazione 111/06. La suddetta comunicazione è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6.3 Qualora l'utente del dispacciamento non effettui la comunicazione di cui al comma 6.2, lettera c), l'intera produzione cui si riferisce la mancata comunicazione è considerata, ai fini del riconoscimento del corrispettivo *C*, esentata dall'obbligo dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99.

6.4 Entro quarantacinque (45) giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, Terna:

- a) presenta all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 6.1 per ciascuna unità interessata addizionale;
- b) presenta all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dagli utenti del dispacciamento ai sensi del comma 6.2;
- c) segnala all'Autorità i casi di violazione dell'obbligo di cui al comma 6.2, lettere a) e c), e, con riferimento ai medesimi casi, propone all'Autorità una metodologia di valorizzazione per ciascuno di quei combustibili che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06 e dei relativi costi della logistica internazionale e nazionale.

Le proposte di cui alle lettere precedenti, con l'eccezione di quanto disposto al successivo comma 6.5, si intendono approvate se l'Autorità non si esprime entro venticinque (25) giorni dalla ricezione delle stesse. In caso di approvazione con silenzio-assenso, Terna provvede a comunicare a ciascun utente del dispacciamento quanto approvato dall'Autorità con riferimento alle unità interessate addizionali nella disponibilità del medesimo utente.

6.5 L'istanza di cui al comma 6.2, lettera d), non è soggetta ad approvazione secondo la procedura del silenzio-assenso.

Articolo 7

Modalità di riconoscimento del corrispettivo di remunerazione

7.1 Entro trenta (30) giorni dall'approvazione di cui al secondo periodo del comma 6.4, Terna riconosce l'importo del corrispettivo di remunerazione *C* agli utenti del dispacciamento per ciascun impianto che include unità interessate addizionali nella disponibilità degli stessi.

7.2 Con riferimento a ciascun impianto che include unità interessate addizionali, il riconoscimento di cui al comma 7.1 entro il termine indicato al medesimo comma è effettuato limitatamente all'importo della sommatoria $\sum_{i=1}^n (OEV_i - OEA_i - ACC_i)$, di

cui al comma 3.1, se l'istruttoria sull'istanza di cui al comma 6.2, lettera d), si conclude in tempi non idonei per consentire il contestuale riconoscimento degli eventuali costi fissi incrementali e della citata sommatoria. Nel caso si verifichi il caso appena descritto, le modalità per l'eventuale riconoscimento dei costi fissi incrementali dell'impianto considerato saranno disciplinate con successiva delibera dell'Autorità.

7.3 Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del corrispettivo di cui all'articolo 3, si applica l'articolo 45 della deliberazione 111/06 e le unità interessate addizionali sono assimilate a unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 64 della deliberazione medesima.”

S1: Si condivide la proposta descritta nel paragrafo 2? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

S2: Si condivide la definizione di “corrispettivo per la remunerazione delle unità interessate addizionali” di cui all'articolo 3? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

S3: Si ritiene che i criteri per la determinazione del costo variabile riconosciuto, di cui all'articolo 4, siano idonei a rappresentare correttamente i costi variabili sostenuti dagli utenti del dispacciamento con riferimento alle unità essenziali addizionali nella propria disponibilità? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

S4: Si condivide la definizione di “costi fissi incrementali” rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo per la remunerazione delle unità interessate addizionali? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.